

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 1° agosto 2022

In Aosta, il giorno uno (1) del mese di agosto dell'anno duemilaventidue con inizio alle ore otto e sette minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che l'Assessore Luciano CAVERI è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **873** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO E LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE IN VALLE D'AOSTA E DEL LOGO DELLE FATTORIE SOCIALI, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 12/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge 18 agosto 2015 , n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e in particolare l'articolo 3, comma 1, che demanda alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'adeguamento delle proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale;
- b) richiamato il decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 12550 del 21 dicembre 2018, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale;
- c) richiamata la legge regionale 18 maggio 2021, n. 12 (Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale) con la quale sono state definite le disposizioni regionali per il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale;
- d) visto l'articolo 10 della succitata legge regionale con il quale si dispone che la Giunta regionale approvi con propria deliberazione il logo delle fattorie sociali della Valle d'Aosta;
- e) visto, altresì, l'articolo 13 che demanda alla Giunta regionale anche la definizione dei requisiti e delle modalità di abilitazione all'esercizio dell'attività, e più precisamente:
 - le specifiche competenze che l'operatore deve possedere in relazione alla tipologia di attività di agricoltura sociale che intende svolgere, nonché gli eventuali ulteriori requisiti cui è subordinato l'esercizio della medesima, nel rispetto del decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale);
 - le modalità di iscrizione e di tenuta dell'albo regionale delle fattorie sociali;
 - le modalità di presentazione e di valutazione dei progetti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, e relativi contenuti minimi;
 - le competenze delle diverse strutture regionali coinvolte nell'iter autorizzativo dell'attività di agricoltura sociale e nei relativi controlli;
 - le modalità di inserimento nell'attività di agricoltura sociale;
 - la disciplina dei rapporti tra la struttura competente e le diverse strutture regionali di volta in volta coinvolte;
 - la composizione dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale;
- f) vista la proposta di linee guida per lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale, redatta dagli uffici della Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo territoriale di concerto che le strutture regionali coinvolte per competenza, nella quale sono definite i requisiti per il riconoscimento della qualifica di fattoria sociale e le modalità di iscrizione al relativo Albo, la composizione dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, nonché il logo predisposto dall'Ufficio grafici della Regione;
- g) precisato che l'approvazione delle linee guida di cui al precedente punto f) non comporta oneri a carico dell'amministrazione regionale;
- h) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;

i) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell'Assessore all'agricoltura e alle risorse naturali, Davide Sapinet, di concerto con l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse;
ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, come disposto dall'articolo 13 della l.r. 12/2021, le linee guida, allegate alla presente deliberazione, per lo svolgimento dell'attività di agricoltura sociale nel territorio regionale;
- 2) di approvare, come disposto dall'articolo 10 della medesima legge regionale di cui al punto 1), il logo delle Fattorie sociali predisposto dall'Ufficio grafici della Regione, così come rappresentato all'articolo 12 delle linee guide allegate;
- 3) di dare atto che l'approvazione di cui al precedente punto 1) non determina oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

**ALLEGATO N. 1 ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 873 IN
DATA 1° AGOSTO 2022**

**LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA
SOCIALE IN VALLE D'AOSTA**

Sommario

Parte I - Disposizioni generali.....	2
Articolo 1 – Ambito di applicazione	2
Articolo 2 –Destinatari	2
Articolo 3 –Attività di agricoltura sociale	2
Articolo 4 –Requisiti soggettivi trasversali per tutte le attività di agricoltura sociale	2
Articolo 5 –Requisiti oggettivi trasversali per tutte le attività di fattoria sociale.....	3
Articolo 6 –Struttura competente	3
Parte II - Albo regionale delle fattorie sociali.....	4
Articolo 7 – Albo regionale delle fattorie sociali	4
Articolo 8 –Domanda di iscrizione all'Albo	4
Articolo 9 –Procedimento amministrativo	5
Articolo 10 – Attività aggiuntive.....	6
Articolo 11 –Obblighi delle fattorie sociali.....	6
Parte III - Logo delle Fattorie sociali	7
Articolo 12 –Logo	7
Articolo 13 –Utilizzo del logo.....	8
Articolo 14 – Obbligo di rimozione del logo	9
Parte IV – Controlli e sanzioni.....	9
Articolo 15 – Controlli da parte della struttura competente	9
Articolo 16 – Controlli da parte delle strutture coinvolte	9
Articolo 17 - Sanzioni	9
Parte V - Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale	10
Articolo 18 – Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale	10
Parte VI – Norme transitorie.....	11
Articolo 19 – Iscrizione all'albo delle fattorie sociali esistenti.....	11
Allegato A - La fattoria didattica	12
1 - Definizioni e finalità	12
2 - Procedimento amministrativo	12
3 - Requisiti in materia di sicurezza e aspetti igienico-sanitari.....	12
4 - Requisiti in materia di logistica ed organizzazione aziendale	13
5- Requisiti in materia di accoglienza e offerta didattica.....	13
6 - Requisiti in materia di formazione.....	13
7 - Requisiti in materia di comunicazione e informazione.....	14
8 - Corso di formazione per l'attività di fattoria didattica.....	14
9 - Progetto di fattoria didattica.....	14

Parte I - Disposizioni generali

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. I presenti criteri attuano le disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 2021, n. 12, recante “Disposizioni in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale”, di seguito denominata legge.

Articolo 2 –Destinatari

1. Sono destinatari delle presenti disposizioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge:
 - a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata tra loro, di seguito denominati imprenditori agricoli;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, il cui fatturato derivante dall’esercizio dell’attività agricola sia prevalente, o comunque superiore al 30 per cento di quello complessivo, di seguito denominate cooperative sociali.

Articolo 3 –Attività di agricoltura sociale

1. Le fattorie sociali possono svolgere le seguenti attività:
 - a) progetti di inserimento lavorativo di lavoratore con disabilità, intendendo come tale:
 - chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
 - chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
 - b) progetti di reinserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati, individuati all’articolo 2, comma 1, lettera K, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
 - c) progetti di inserimento lavorativo di minori in età lavorativa;
 - d) attività di pet-therapy;
 - e) fattoria didattica, nell’ambito della quale possono essere realizzati anche centri estivi per bambini e ragazzi, in età scolare e prescolare, o iniziative di accoglienza di bambini in età prescolare, quali l’agri-asilo, inteso come attività saltuaria di ampliamento dell’offerta formativa;
 - f) attività di agri-tata;
 - g) attività di agri-nido e spazi gioco;
 - h) centro diurno per anziani.

Articolo 4 –Requisiti soggettivi trasversali per tutte le attività di agricoltura sociale

1. I soggetti che intendono svolgere l’attività di agricoltura sociale devono possedere i requisiti soggettivi di seguito individuati:
 - a) esercitare l'attività agricola, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;

- b) essere iscritti al Registro delle imprese;
 - c) non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale;
 - d) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali;
 - e) non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale o per i reati di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1), per fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e 640bis del codice penale.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) devono essere posseduti, in caso di impresa individuale, dal titolare e, in caso di società, dai soggetti di cui all'articolo 85, comma 2, del d.lgs. 159/2011.
 3. La mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi, di cui al comma 1, determina la cancellazione dall'Albo delle fattorie sociali, di cui all'articolo 7.

Articolo 5 –Requisiti oggettivi trasversali per tutte le attività di fattoria sociale

1. L'azienda agricola che intende esercitare un'attività di agricoltura sociale tra quelle individuate al precedente articolo 3, comma 1 deve essere dotata di spazi idonei all'esercizio della specifica attività, da allestire utilizzando fabbricati rurali non più funzionali all'attività agricola o altri fabbricati in disponibilità, situati in prossimità del centro aziendale.
2. In caso di inserimento lavorativo, le attrezzature utilizzate devono essere in disponibilità dell'azienda ed essere conformi alla vigente disciplina in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale attività deve inoltre essere svolta da personale qualificato, con almeno due anni di esperienza nella gestione di progetti di inserimento lavorativo di persone con disabilità e/o in condizione di svantaggio.
3. Ulteriori requisiti oggettivi possono essere previsti da norme specifiche di settore all'interno del quale si inserisce l'attività di agricoltura sociale.
4. Per lo svolgimento dell'attività, la fattoria sociale deve sottoscrivere una polizza assicurativa di responsabilità civile conto terzi con premio adeguato al rischio legato alla tipologia di attività svolta.

Articolo 6 –Struttura competente

1. Considerato che l'agricoltura sociale costituisce attività connessa, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, l'applicazione della legge è demandata alla struttura regionale competente in materia di multifunzionalità in agricoltura, di seguito denominata struttura competente.
2. Spettano alla struttura competente le procedure volte all'iscrizione dei richiedenti e la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo delle fattorie sociali.

Parte II - Albo regionale delle fattorie sociali

Articolo 7 – Albo regionale delle fattorie sociali

1. I soggetti di cui all'articolo 2, per svolgere l'attività di agricoltura sociale, devono essere iscritti all'Albo regionale delle fattorie sociali, d'ora in avanti Albo, pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta a cura della struttura competente.
2. L'inserimento all'interno dell'Albo avviene successivamente all'espletamento, con esito positivo, del procedimento amministrativo di cui al successivo articolo 9.
3. L'Albo delle fattorie sociali riporta il nominativo del soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, il numero allo stesso assegnato e la data di iscrizione, la tipologia di attività svolta, il nominativo del soggetto in possesso dei requisiti nonché responsabile dello svolgimento dell'attività specifica, l'indicazione del Comune e l'indirizzo dove si svolge l'attività, l'eventuale stagionalità o la sospensione temporanea dell'attività.
4. L'Albo è aggiornato ogni qualvolta sia necessario a seguito di modifiche.
5. L'attività di agricoltura sociale può essere avviata solo a seguito dell'effettiva iscrizione all'Albo delle fattorie sociali.

Articolo 8 – Domanda di iscrizione all'Albo

1. La domanda di iscrizione all'albo delle fattorie sociali deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it e deve essere sottoscritta:
 - dall'imprenditore agricolo, se l'attività è svolta in forma individuale;
 - dall'imprenditore agricolo mandatario dell'associazione temporanea fra imprenditori agricoli, se l'attività è svolta in forma associata;
 - dal presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale il cui fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente o comunque superiore al 30 per cento di quello complessivo;
 - dall'imprenditore agricolo se l'attività è svolta in associazione con una cooperativa sociale il cui fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola non sia prevalente, o comunque inferiore al 30 per cento di quello complessivo.
2. La domanda di iscrizione all'Albo regionale delle fattorie sociali deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e aziendali del soggetto richiedente;
 - b) il progetto illustrante l'attività che si intende svolgere tra quelle individuate al precedente articolo 3, comma 1, nonché la dichiarazione di conformità dell'attività proposta alle specifiche norme di settore individuate al successivo comma 3;
 - c) il nominativo del soggetto in possesso delle competenze specifiche eventualmente necessarie per svolgere l'attività proposta in progetto;
 - d) i nominativi dei soggetti coinvolti nell'attività di agricoltura sociale proposta, in caso di associazione;
 - e) l'eventuale bozza dell'accordo, o altra forma contrattuale prevista dalla vigente normativa, tra il soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo e gli altri soggetti coinvolti di cui al punto precedente;
 - f) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in capo al richiedente, agli imprenditori agricoli eventualmente con questo associati, al legale rappresentante nonché ai soggetti di

cui all'articolo 85, comma 2, del d.lgs. 159/2011, in caso di società, in merito a:

- non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale;
- non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali;
- non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale o per i reati di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1), per fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e 640bis del codice penale.

3. I progetti di cui al precedente comma 2, lettera b) devono risultare coerenti con la programmazione regionale in ambito socio sanitario e con le relative disposizioni applicative, fatta eccezione per:

- a) l'attività di fattoria didattica, che è disciplinata dall'allegato A alle presenti linee guida;
- b) l'attività di agri-nido, che è disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale 2410/2012;
- c) l'attività di pet-therapy che è disciplinata dall'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680/2015;
- d) l'attività di inserimento lavorativo di persone con disabilità o di persone svantaggiate o minori in età lavorativa, che deve far riferimento alle procedure e agli strumenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti secondo la normativa vigente nell'ambito delle politiche del lavoro.

Si precisa, inoltre, che lo svolgimento dell'attività di agri-tata e dell'attività di pet-therapy prevedono rispettivamente la preventiva iscrizione della tata nell'elenco delle tate familiari tenuto dal Dipartimento Politiche sociali e la preventiva iscrizione nell'elenco regionale delle figure professionali od operatori con idoneità a svolgere interventi assistiti con animali (IAA).

4. Le competenze professionali specifiche per l'attività di agricoltura sociale che si intende svolgere devono essere possedute:

- in caso di imprenditore agricolo in forma singola o associata, personalmente, da uno dei soci, da familiare o facendo ricorso agli strumenti contrattuali di natura associativa con i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, in possesso di tali requisiti;
- in caso di cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), da un consociato o da un dipendente.

5. La domanda di iscrizione all'Albo delle fattorie sociali è esente da imposta di bollo, se presentata da cooperativa sociale.

Articolo 9 –Procedimento amministrativo

1. Fatta eccezione per l'iscrizione all'albo di attività della fattoria didattica, che è individuato nell'allegato A, per le restanti tipologie di attività il procedimento per l'iscrizione all'Albo delle Fattorie sociali è delineato nel presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento relativo all'iscrizione all'Albo delle fattorie sociali è il

dirigente della struttura regionale competente in materia di multifunzionalità in agricoltura.

3. Il procedimento prende avvio, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, con la presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle fattorie sociali e deve essere concluso entro 60 giorni dal suo avvio, fatte salve eventuali sospensioni.
4. Una volta acquisita la documentazione, il tecnico incaricato dell'istruttoria verifica:
 - la completezza della documentazione presentata ai sensi del precedente articolo 8, comma 2;
 - il possesso dei requisiti soggettivi previsti all'articolo 8, comma 2, lettera f).
5. L'esito positivo della verifica di cui sopra comporta la conclusione del procedimento con l'iscrizione all'Albo delle fattorie sociali del richiedente e la comunicazione al medesimo dell'avvenuta iscrizione.
6. Al contrario, in caso l'istruttoria evidenzi l'incompletezza della documentazione, il Responsabile del procedimento concede al richiedente 30 giorni per l'integrazione documentale, periodo durante il quale è sospesa la decorrenza del termine di conclusione del procedimento.
7. Trascorso il termine previsto senza riscontro da parte del richiedente, il procedimento è concluso con esito negativo senza ulteriori formalità.
8. In caso di esito negativo, la comunicazione contiene le motivazioni del rigetto e l'assegnazione di 10 giorni per eventuali controdeduzioni, ai sensi dell'articolo 10bis della legge 241/1990.
9. A seguito della comunicazione di iscrizione all'Albo, la fattoria sociale può avviare la propria attività.

Articolo 10 – Attività aggiuntive

1. Qualora una fattoria sociale intenda avviare un'ulteriore attività rispetto a quella per cui risulta già inserita nell'Albo delle fattorie sociali, anche se a carattere stagionale, deve presentare apposita domanda contenente la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2.
2. Il procedimento è il medesimo di cui al precedente articolo 9.
3. A seguito delle verifiche con esito positivo, l'Albo regionale delle Fattorie sociali è aggiornato aggiungendo la nuova attività al soggetto, il cui numero di iscrizione rimane invariato.

Articolo 11 –Obblighi delle fattorie sociali

1. Nell'esercizio della propria attività, la fattoria sociale deve rispettare le indicazioni previste nel progetto autorizzato. In particolare devono essere segnalate alla struttura competente in materia di multifunzionalità in agricoltura:
 - a) la variazione del soggetto in possesso dei requisiti specifici per l'attività svolta;
 - b) la variazione della compagine societaria o di titolarità dell'azienda agricola;
 - c) la sospensione temporanea dell'attività, non legata alla stagionalità della medesima, ma per cause diverse e/o di forza maggiore;
 - d) eventuali variazioni all'attività autorizzata.
2. Le variazioni di cui al comma precedente, lettere a) e b), devono essere segnalate alla struttura competente entro 30 giorni dal loro verificarsi, pena la sospensione temporanea dall'Albo e, quindi, dell'esercizio dell'attività, dal momento della venuta a conoscenza della struttura competente sino al completo svolgimento delle verifiche di cui al comma 3.
3. A seguito delle segnalazioni di cui al precedente comma 1, lettera a), gli uffici della struttura competente provvedono alla verifica dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1, in

capo al nuovo soggetto. In caso di riscontro negativo è disposta la sospensione dell'attività di agricoltura sociale precedentemente autorizzata per il periodo di mesi 2, durante i quali è necessario individuare e indicare alla struttura competente un nuovo soggetto in possesso dei requisiti. Scaduto tale termine senza che un nuovo soggetto sia individuato, è disposta la cancellazione dall'Albo.

4. A seguito della segnalazione di cui al precedente comma 1, lettera b), gli uffici della struttura competente provvedono alla nuova verifica dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d). In caso di riscontro negativo è disposta la cessazione dell'attività di agricoltura sociale e la cancellazione dall'Albo.
5. La sospensione di cui al comma 1, lettera c) deve essere comunicata al competente ufficio almeno 10 giorni prima che si verifichi oppure, nel caso di causa imprevista e imprevedibile o di forza maggiore, entro 7 giorni dal verificarsi.
6. Le variazioni di cui al comma 1 lettera d) devono essere presentate entro 60 giorni prima del loro verificarsi al fine della valutazione da parte della struttura che ne aveva approvato/concordato il progetto originario.

Parte III - Logo delle Fattorie sociali

Articolo 12 –Logo

1. Le fattorie sociali iscritte all'Albo di cui all'articolo 7 devono esporre in maniera visibile il seguente logo



2. Il file vettoriale per la stampa del logo è trasmesso dalla struttura competente a seguito dell'iscrizione nell'Albo delle fattorie sociali e deve essere stampato, con dimensioni minime di 20x30 cm, a spese della fattoria sociale, su qualsiasi tipo di supporto purché resistente alle intemperie. In calce al logo deve essere indicata e la denominazione dell'attività svolta fra quelle individuate al precedente articolo 3, come previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge.

Articolo 13 –Utilizzo del logo

1. L'utilizzo del logo delle fattorie sociali è consentito solo ed esclusivamente ai soggetti iscritti all'Albo delle fattorie sociali.
2. Non è ammesso l'utilizzo del logo da parte di soggetto privo dei requisiti, di cui agli articoli 4 e 5, per l'iscrizione all'albo o non iscritto all'albo, pur in possesso dei medesimi. In caso di utilizzo non autorizzato, chiunque abbia affisso o utilizzato il logo su supporto, materiale o digitale, è tenuto a rimuoverlo entro 10 giorni dalla segnalazione della struttura competente.
3. Il logo deve essere esposto in posizione ben visibile dall'esterno e in modo tale da individuare inequivocabilmente il luogo dove l'attività di fattoria sociale è svolta.
4. Il logo deve essere sostituito o aggiornato, a cura della fattoria sociale, in caso di sbiadimento a causa delle intemperie o qualora siano variate le attività svolte.

Articolo 14 – Obbligo di rimozione del logo

1. A seguito della cancellazione dall'Albo delle fattorie sociali, i soggetti di cui all'articolo 2 sono obbligati a rimuovere il logo da qualunque supporto, materiale o digitale, che lo riporti.

Parte IV – Controlli e sanzioni

Articolo 15 – Controlli da parte della struttura competente

1. La Struttura competente può svolgere periodicamente dei controlli, sia amministrativi che in loco, per verificare il rispetto, da parte delle fattorie sociali, della legge e delle presenti disposizioni applicative.
2. Le attività di controllo sono registrate mediante verbalizzazione da parte del tecnico istruttore e viste dal Responsabile del procedimento.
3. Le difformità individuate, rispetto a quanto autorizzato in sede di iscrizione all'Albo, sono immediatamente comunicate alla fattoria sociale, concedendo 30 giorni per il ripristino delle condizioni iniziali.
4. In caso di gravi difformità non ripristinate nel termine di cui sopra, che non siano giustificate da causa di forza maggiore, il Responsabile del procedimento dà avvio al procedimento di cancellazione della fattoria sociale dall'Albo, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 16 – Controlli da parte delle strutture coinvolte

1. La Struttura regionale con competenza nella specifica materia attinente all'attività svolta dalla fattoria sociale, qualora non coincida con la struttura competente, può svolgere i controlli, sia amministrativi che in loco, per verificare il rispetto delle disposizioni relative alla materia di propria competenza e oggetto dell'attività della fattoria sociale.
2. L'attività di verifica è verbalizzata e trasmessa alla struttura competente, segnalando le eventuali difformità sull'attività svolta dalla fattoria sociale.
3. Qualora le difformità segnalate siano tali da presupporre la cancellazione dall'Albo, il responsabile del procedimento sospende temporaneamente l'attività, al fine di consentire il ripristino delle condizioni iniziali, oppure nei casi più gravi o in caso di reiterazione, dà avvio al procedimento per la cancellazione dall'Albo.

Articolo 17 - Sanzioni

1. L'utilizzo del logo da parte di un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, per l'iscrizione all'albo o non iscritto all'albo, pur in possesso dei medesimi, è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 10.000,00.
2. L'esercizio dell'attività di agricoltura sociale da parte di un operatore iscritto all'albo, ma in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00.
3. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 11 è prevista una sanzione amministrativa da

un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1.000,00.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Parte V - Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale

Articolo 18 – Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale

1. L'Osservatorio regionale sull'Agricoltura sociale è istituito presso il Dipartimento agricoltura, impiegando per le attività svolte il personale già in servizio presso lo stesso.
2. Fanno parte dell'Osservatorio, oltre al dirigente competente in materia di multifunzionalità in agricoltura, con funzioni di coordinamento, gestione e rappresentanza:
 - a) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di agricoltura, o suo delegato;
 - b) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di politiche sociali e della famiglia, o suo delegato;
 - c) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di politiche del lavoro, o suo delegato;
 - d) il coordinatore del Dipartimento competente in materia di sanità pubblica, o suo delegato;
 - e) il funzionario dell'ufficio competente in materia di multifunzionalità in agricoltura;
 - f) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - g) quattro rappresentanti per il mondo del terzo settore, di cui: uno per le cooperative sociali, uno per le organizzazioni di volontariato, uno per le fondazioni di terzo settore e uno per il Forum del terzo settore.
3. I soggetti di cui ai precedenti punti f) e g) sono individuati mediante successiva deliberazione della Giunta regionale.
4. L'Osservatorio si riunisce una volta all'anno, presso la sede del Dipartimento agricoltura previa convocazione del dirigente competente in materia di multifunzionalità in agricoltura, con le seguenti finalità:
 - monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sull'attività svolta nell'ambito dell'agricoltura sociale sul territorio regionale;
 - raccolta dati e valutazione coordinata circa l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale sia nell'ottica del reinserimento dei soggetti svantaggiati di cui alla l. 381/1991 sia di miglioramento del welfare delle aree interne;
 - iniziative finalizzate al coordinamento, alla formazione e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
 - promozione di attività volte alla costituzione della rete regionale delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza.
5. L'Osservatorio si riunisce, altresì, ogni qualvolta risulti necessario per le attività di coordinamento con l'Osservatorio nazionale, di cui all'articolo 7 della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) o venga richiesto dalla Giunta regionale.
6. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

Parte VI – Norme transitorie

Articolo 19 – Iscrizione all'albo delle fattorie sociali esistenti

1. Le fattorie didattiche, che alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, risultano iscritte all'Elenco regionale degli operatori agrituristici, ai sensi della l.r. 29/2006, sono iscritte d'ufficio all'albo delle fattorie sociali.

Allegato A - La fattoria didattica

1 - Definizioni e finalità

1. Gli operatori di fattoria didattica conducono gli utenti alla scoperta della vita degli animali e delle specie vegetali, delle produzioni tipiche e tradizionali del territorio, dell'origine dei prodotti, delle tradizioni e della cultura contadina, stimolandone, attraverso l'incontro diretto, lo spirito critico e la curiosità.
2. La fattoria didattica persegue, infatti, le seguenti finalità educative:
 - la crescita della consapevolezza del ruolo sociale e multifunzionale del mondo rurale, in una prospettiva di valorizzazione della figura dell'agricoltore;
 - la creazione di una rete di relazioni tra produttori e consumatori, volta alla promozione di un consumo consapevole e di una alimentazione sana;
 - il consolidamento dei legami dei giovani e degli adulti con il loro territorio, in un'ottica di conoscenza e salvaguardia dell'ambiente, nonché di sperimentazione di stili di vita sostenibili.
3. Le fattorie didattiche sono di norma caratterizzate da sistemi di produzione compatibili con l'ambiente e attente al benessere animale.

2 - Procedimento amministrativo

1. Al fine dell'inserimento nell'Albo delle fattorie sociali per l'attività di fattoria didattica, i soggetti di cui all'articolo 2 delle linee guida presentano domanda di iscrizione al corso per fattoria didattica.
2. La domanda di iscrizione deve contenere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi previste all'articolo 9, comma 2, lettera f), delle linee guida.
3. L'attività di fattoria didattica è vincolata al superamento del relativo corso di formazione.
4. Gli uffici verificano, per l'accesso al corso, il possesso dei requisiti all'articolo 9, comma 2, lettera f) delle linee guida e, in caso di esito negativo, ne danno comunicazione al soggetto, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.
5. L'iscrizione all'Albo delle fattorie sociali è effettuata a seguito del superamento del corso da parte del candidato.
6. Restano ferme tutte le restanti disposizioni previste dalle linee guida.

3 - Requisiti in materia di sicurezza e aspetti igienico-sanitari

1. Le fattorie didattiche devono:
 - rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza, vigenti in materia;
 - essere in possesso di una dotazione di base per il pronto soccorso, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e del decreto ministeriale n. 388/2003;
 - garantire l'accesso e la fruizione alle persone disabili delle strutture connesse alle attività didattiche e dei relativi percorsi di accesso. In casi eccezionali dovuti alla conformazione del territorio, la mancata accessibilità di parte del percorso formativo deve essere preventivamente comunicata agli utenti;

- rendere inaccessibili agli utenti le zone, le sostanze e gli attrezzi pericolosi;
- segnalare opportunamente le aree e le attrezzature a rischio, che possano arrecare danni agli utenti;
- mantenere un adeguato livello di pulizia e ordine del centro aziendale e delle sue prossimità, che devono essere liberi da materiale d'ingombro, attrezzature in disuso o altro, che possano costituire ostacolo, pericolo o comunque effetto sgradevole;
- elaborare, nel caso di visite in strutture destinate alla produzione di alimenti, la stesura di apposite procedure per il controllo di eventuali rischi igienico-sanitari per gli alimenti prodotti e per il benessere animale.

4 - Requisiti in materia di logistica ed organizzazione aziendale

1. Le fattorie didattiche devono:
 - a) disporre di un'area per la sosta e/o il parcheggio dei mezzi di trasporto degli utenti;
 - b) predisporre e/o mantenere un'adeguata segnaletica dell'azienda per facilitarne il raggiungimento;
 - c) predisporre degli spazi adeguati per le attività ludico-ricreative, ivi compreso il consumo del pranzo al sacco;
 - d) disporre di un ambiente coperto attrezzato per lo svolgimento delle attività didattiche, da utilizzare nel caso si manifestino condizioni atmosferiche avverse.

5- Requisiti in materia di accoglienza e offerta didattica

1. Le fattorie didattiche devono:
 - a) accogliere un numero di utenti adeguato agli spazi aziendali, alla disponibilità degli operatori formati presenti in azienda, alla tipologia delle azioni previste e agli obiettivi didattici;
 - b) programmare l'offerta didattica stabilendo gli obiettivi didattici, i temi, il metodo e la conduzione pratica della visita. In tale contesto i percorsi proposti devono prevedere un approccio ispirato ai principi della pedagogia attiva (importanza delle esperienze dirette, dell'imparare facendo; centralità degli interessi e dei bisogni dei bambini/ragazzi; formazione rivolta al futuro, ecc.). La fattoria didattica deve quindi prevedere specifici momenti laboratoriali per lo svolgimento di attività pratiche ed esperienze dirette;
 - c) concordare con gli insegnanti, nel caso di visite scolastiche, gli obiettivi educativi ed il percorso didattico da proporre alle classi, in funzione dell'età dei ragazzi e dei programmi;
 - d) fornire alle classi ospitate eventuale materiale didattico di supporto.
2. Non è consentita nell'ambito dell'attività di fattoria didattica la somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva l'autorizzazione all'attività di somministrazione.

6 - Requisiti in materia di formazione

1. La fattoria didattica deve disporre di personale adeguatamente formato per gestire l'accoglienza, l'assistenza e l'accompagnamento degli utenti. Le competenze necessarie per l'esercizio delle fattorie didattiche sono le seguenti e prevedono la partecipazione obbligatoria a specifici moduli formativi.

7 - Requisiti in materia di comunicazione e informazione

1. Le fattorie didattiche devono:
 - a) gestire direttamente la prenotazione delle visite concordando data, tempi, obiettivi didattici e attività, ivi comprese le tipologie di attività da svolgere in caso di maltempo;
 - b) comunicare la disponibilità o meno della fattoria alla preparazione di degustazioni, merende o pranzo, che sono comunque subordinati all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione.

8 - Corso di formazione per l'attività di fattoria didattica

1. Per poter realizzare l'attività di fattoria didattica il titolare dell'azienda agricola, o un suo familiare, oppure uno dei soci in caso di cooperativa sociale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) delle linee guida, deve frequentare il corso di formazione, grazie al quale acquisirà le competenze specifiche per l'accoglienza, le attività didattiche, le modalità di comunicare e informare l'utenza sulle varie attività svolte.
2. Al termine del corso di formazione è necessario sostenere, con esito positivo, l'esame finale.
3. Il corso di formazione per gli operatori di fattoria didattica è organizzato dalla struttura regionale competente in materia di formazione in agricoltura, sulla base degli standards formativi individuati da specifica deliberazione della giunta regionale.
4. Possono essere riconosciuti dei crediti formativi per corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, primo soccorso e antincendio, oltre ad attività o corsi organizzati da altri Enti o Organizzazioni con comprovata esperienza nella formazione o nell'organizzazione e gestione di iniziative simili, la cui ammissibilità è sottoposta a valutazione.
5. Il progetto di fattoria didattica, di cui al paragrafo successivo, sarà esposto e valutato durante l'esame finale.
6. Il costo del corso per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, qualora sostenuto in tutto o in parte dalla Regione, è sottoposto alla disciplina del "regime de minimis".

9 - Progetto di fattoria didattica

1. Il progetto deve contenere i seguenti contenuti minimi:
 - a) sintetica descrizione dell'azienda agricola: localizzazione territoriale, indirizzo produttivo, entità aziendale, numero di addetti operanti, disponibilità di spazi idonei all'esercizio dell'attività di fattoria didattica;
 - b) l'individuazione della platea di beneficiari;
 - c) tre percorsi che si intendono proporre, adattabili alle diverse fasce d'età;
 - d) modalità di svolgimento dell'attività, indicante le modalità di inserimento dei soggetti beneficiari, progetto pedagogico/lavorativo;
 - e) le tariffe che si intendono applicare, eventualmente differenziate a seconda del percorso didattico;
 - f) indicazioni delle misure di prevenzione atte a evitare eventuali infortuni dei soggetti beneficiari dell'attività di fattoria sociale.